

Prot. 3150/6.8

Castelfondo, 23 settembre 2014

OGGETTO: PROIBIZIONE USO ACQUA POTABILE PER SCOPI NON CONSENTITI - ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ACQUEDOTTO DI CASTELFONDO ABITATI DI CASTELFONDO E FRAZ. RAINA.

ORDINANZA N.RO 26/2014**IL VICE SINDACO**

- In questo periodo le ditte incaricate stanno procedendo al proseguimento dei lavori di "Ristrutturazione della rete acquedottistica del Comune di Castelfondo" ed in particolare alla ristrutturazione interna del serbatoio di Castelfondo e quindi utilizzando il solo serbatoio di Raina a servizio dell'intero abitato;
- Richiamata la nota del Direttore dei Lavori ing. Dino Visintainer di data 23 settembre 2014 prot. 3148 con la quale richiede l'emissione di un provvedimento che porti ad un risparmio di risorsa idrica per non incorrere in uno svuotamento repentino dal serbatoio di Raina, sottodimensionato rispetto alla copertura dell'intero abitato e di adottare tutti gli accorgimenti possibili al fine di permettere il normale afflusso e in particolare senza interruzione del servizio;
- Ritenuto che un indiscriminato utilizzo della risorsa idrica comporterebbe in questo momento un grave depauperamento degli acquiferi e una non corretta ed uniforme distribuzione dell'acqua, per cui si rende doveroso intervenire in merito, al fine di garantire a tutta la cittadinanza la fornitura di acqua quale risorsa preziosa;
- Visto il Regolamento per il servizio dell'acquedotto del Comune di Castelfondo, approvato dalla Giunta Provinciale di Trento il 23.06.1989;
- Visto in particolare l'art. 2 del succitato Regolamento che recita testualmente: **"E' NEGATA LA CONCESSIONE PER QUALSIASI ALTRO USO" che non sia per scopi potabili domestici, di bar - ristoranti e di insediamenti produttivi e zootecnici**;
- Rilevato che la presente rientra nelle proprie competenze ai sensi dell'art. 29 del D.P.G.R. 01.02.2005, n. 3/L;
- Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle ordinanze e ai regolamenti comunali approvato con Delibera di Consiglio n. 2 del 15.01.2009;

ORDINA

- **UN UTILIZZO LIMITATO DELLE ACQUE DURANTE LE ORE DIURNE E SOLO PER OTTEMPERARE ALLO STRETTO NECESSARIO;**

CONFIDA

NEL SENSO DI RESPONSABILITA' DEI CITTADINI AFFINCHE' RIDUCANO AL MINIMO INDISPENSABILE I CONSUMI ED EVITINO QUALSIASI PUR MINIMO SPRECO.

PROIBISCE

L'USO D'ACQUA POTABILE PER IL LAVAGGIO DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE CON QUALSIASI TIPO DI IMPIANTO SIA FISSO CHE MOBILE.

FINO ALLA REVOCA DELLA PRESENTE

AVVERTE

Che nei confronti dei contravventori sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 150,00 (ovvero Euro 50,00), con le modalità previste dalla Legge 689/1981 fatta salva l'adozione dell'azione penale e in particolare quanto previsto dall'art. 650, qualora non venga posto immediatamente termine all'azione oggetto di divieto.

COMUNICA

Copia della presente ordinanza:

- al Corpo Sovracomunale di Polizia Locale presso il Comune di Fondo ed all'Ufficio Tecnico del Comune di Castelfondo, per gli adempimenti di cui al punto n. 1;
- al Comando Stazione Carabinieri di Fondo competenti per territorio;
- alla Stazione Forestale di Fondo competente per territorio;
- al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Castelfondo
- agli albi comunali.

Avverso la presente ordinanza sono ammessi ai sensi dell'art 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, il ricorso:

- al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione;
- in alternativa, ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 2, lettera b) della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

La presente ordinanza viene notificata mediante pubblicazione all'Albo pretorio, agli albi frazionali, al Comando Stazione Carabinieri di Fondo ed inoltre al Corpo di Polizia Municipale per i controlli di competenza.



Il Vice Sindaco

Marchetti Enrico